

n. 18516/2015 v.g.



Tribunale di Roma

**Ufficio del Giudice del registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma**

Il giudice del registro delle imprese, in persona del magistrato dott. Guido Romano,
vista la nota n. 494431/2015 prot. del 28 dicembre 2015 avente ad oggetto: “richiesta decreto
cancellazione d’ufficio ex art. 2191 c.c. Cancellazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata”;

considerato che, nella nota indicata, l’ufficio chiedeva al Giudice del registro l’adozione, ove ritenuto
opportuno, del provvedimento di cancellazione d’ufficio, ai sensi dell’art. 2191 c.c., degli indirizzi di
posta elettronica certificata delle società indicate nella medesima nota;

ritenuto che, a fondamento della domanda, l’ufficio rappresentava: di avere trasmesso alle società
indicate altro provvedimento emesso da questo giudice del registro mediante posta elettronica
certificata; le comunicazioni sono state tutte rifiutate dal sistema in quanto “l’utente non esiste”;
conseguentemente, l’ufficio provvedeva a comunicare il precedente provvedimento mediante missiva
raccomandata inviata presso le sedi delle società ed invitava le medesime a richiedere l’iscrizione di
un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata; la direttiva emanata dal Ministero dello Sviluppo
Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 dispone che, in tali casi,
l’ufficio è tenuto ad avviare il procedimento per la cancellazione d’ufficio dell’iscrizione dell’indirizzo
di posta elettronica certificata dell’imprenditore;

ritenuto che risulta documentalmente la circostanza che l’ufficio del registro delle imprese non è
riuscito a comunicare con le società mediante invio di un messaggio di posta elettronica certificata,
essendo risultato che l’utente non è esistente;

ritenuto, tuttavia, che non appare condivisibile l’orientamento di cui alla direttiva emanata dal
Ministero dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministero della Giustizia in data 29 aprile 2015 -
secondo la quale, in tali casi, l’ufficio dovrebbe procedere ad avviare il procedimento d’ufficio per la
cancellazione dell’iscrizione dell’indirizzo pec del soggetto – la quale, evidentemente, sovrappone le
fattispecie disciplinate rispettivamente dagli artt. 2190 e 2191 c.c.;

considerato, infatti, che appare possibile procedere alla cancellazione d’ufficio ai sensi dell’art. 2191



c.c. solo quando l'iscrizione di cui si chiede la cancellazione è intervenuta in difetto dei presupposti di legge e, cioè, quando essa si presenta *ab origine* illegittima: la cancellazione opera retroattivamente, rimuovendo *ex tunc* gli effetti dell'iscrizione cancellata prodottisi *medio tempore*, anche perché, diversamente, si finirebbe con l'attribuire a tutte le iscrizioni, anche a quelle non veritiere, il valore di pubblica fede;

ritenuto, dunque, che la fattispecie della cancellazione di una iscrizione è subordinata al fatto che vengano sottoposti all'attenzione del giudice del registro elementi da cui ricavare l'illegittimità *ab origine* dell'iscrizione;

considerato che, diversamente, nell'ipotesi prevista dall'art. 2190 c.c., l'intervento del giudice del registro deriva dalla mancata richiesta di iscrizione, da parte dell'interessato, di un fatto o di un atto - anche modificativo o estintivo di un fatto o di un atto precedentemente e regolarmente iscritto - che doveva essere obbligatoriamente essere iscritto;

ritenuto, nel caso di specie, che non risulta dalla documentazione in atti che l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata avvenne in assenza dei presupposti di legge in quanto, non essendo stati acquisiti elementi per far dubitare della circostanza, deve presumersi che, al momento dell'iscrizione, quell'indirizzo fosse effettivamente attivo;

ritenuto, dunque, che l'ufficio non deve procedere alla cancellazione dell'iscrizione (che avrebbe effetti retroattivi), ma procedere alla iscrizione della cessazione degli indirizzi di posta elettronica delle suddette società a far data dal momento in cui è stata rilevata l'inesistenza dell'utente;

p.q.m.

visti gli artt. 2190 e 2191 c.c. dichiara che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla cancellazione delle iscrizioni aventi ad oggetto gli indirizzi di posta elettronica certificata e dispone, d'ufficio, l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione degli indirizzi di posta elettronica delle suddette società a far data dal momento in cui è stata rilevata l'inesistenza dell'utente.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Roma, 25 giugno 2016

**Il Giudice del registro delle imprese
(dott. Guido Romano)**

